



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 183 del 29 MAR. 2019

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Milano, per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento in ambito curriculare.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

29 MAR. 2019

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 29 MAR. 2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

u



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 183 del 29 MAR. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

premesso che la normativa vigente in materia di "tirocini di formazione e/o orientamento" (Legge 24 giugno 1997 n. 196 e relativo D.M. attuativo 25 marzo 1998 n. 142) prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 3, comma 5, del D.M. 25 marzo 1998 n. 142, possono promuovere tirocini di formazione e/o orientamento in azienda a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

rilevato che, la Giunta della Regione Lombardia, con Deliberazione n. X/7763 del 17.01.2018, ha approvato i nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini", precisando che i tirocini non costituiscono rapporti di lavoro, bensì una metodologia didattica finalizzata all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso di istruzione o formazione, che sono previsti nei relativi piani di studio e sono realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico;

vista la richiesta di convenzionamento avanzata a mezzo e-mail in data 19.03.2019 dall'Università degli Studi di Milano, di attivazione di tirocini curriculari, al fine di permettere a propri studenti, diplomati e/o laureati di completare la formazione universitaria con una esperienza significativa presso Aziende del Settore sanitario;

vista la nota e-mail 13.03.2019, con la quale la Direzione Amministrativa, su parere favorevole del Dirigente Medico UOS Nutrizione Clinica P.O. CTO dott.ssa Michela Barichella, accoglieva l'istanza di convenzionamento per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico di che trattasi;

accertato da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- l'Università degli Studi di Milano è soggetto legittimato a promuovere i tirocini formativi che hanno svolgimento su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2.1 della DGR 17.01.2018 n. 7763;

W



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 183 del 29 MAR. 2019

- l'Università provvede, con oneri a proprio carico, ad assicurare gli studenti interessati all'iniziativa, per le attività rientranti nel progetto formativo, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia di assicurazione;
- che i tirocini di formazione di cui trattasi non costituiscono rapporto di lavoro, né comportano alcun onere finanziario a carico dell'Azienda;
- che la collaborazione avrà la durata di 2 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione;

considerato che tale iniziativa rappresenta una opportunità di scambio culturale tra la sfera formativa universitaria ed il mondo del lavoro per mezzo della quale l'ASST, avvalendosi dell'attività degli allievi tirocinanti, può approfondire nuove tematiche che possono contribuire allo sviluppo delle attività istituzionali;

atteso, pertanto, di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocini curriculari presso l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento, presso le strutture aziendali di tirocini di formazione e orientamento in ambito curriculare per il raggiungimento degli obiettivi formativi degli studenti iscritti ai corsi organizzati dalla predetta Università, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, con scadenza al termine dell'anno accademico 2020-2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'ASST;
4. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio dell'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione alla dott.ssa Michela Barichella, Dirigente Medico UOS Nutrizione Clinica P.O. CTO;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;

u



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 183 del 29 MAR. 2019

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *me*

(Atti n. 2019-1.1.3/1.2.6)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 183 del 29 MAR. 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal - 1 APR. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Mario Cucchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

www.Albopretorioinformativo.it/019419

u



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della D.G.R. 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286)

TRA

l'Università degli Studi di Milano, Codice Fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Elio Maria Franzini, nato a Milano il 19.05.1956

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1, rappresentata dal Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966

PREMESSO CHE

Il presente documento risponde alle Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento in base all'atto dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25.05.2017

Ai sensi degli artt. 4.2 e 2.1 della D.G.R. 17.01.2018 n. 7763:

1. L'Università degli Studi di Milano è soggetta abilitata a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale.
2. La presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini curriculari nell'ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3) in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore) secondo le seguenti definizioni.

Ai sensi del D.G.R. 17.01.2018 n. 7763 per la presente convenzione:

- sono tirocini curriculari i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, master, dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi.
- Non rientrano tra i tirocini gestiti dalla presente Convenzione i tirocini professionalizzanti dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e i tirocini obbligatori svolti durante il percorso di studio di tutti i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e delle scuole di specializzazione ad indirizzo clinico, sanitario, farmaceutico e veterinario. Ai sensi della normativa vigente, sono esclusi dalla presente Convenzione anche i tirocini post laurea previsti per l'accesso alle professioni ordinarie o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. La sospensione dei tirocini curriculari è disposta secondo le indicazioni del soggetto promotore.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo.



ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità biennale non tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Normativa applicabile

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17.01.2018 n. 7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.

Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, approvato, sottoscritto.

Milano,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
IL RETTORE
(Prof. Elio Maria Franzini)

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Laurelli)

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione_Curricolari.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Esito Verifica Certificato di CA non trovato	Verifica alla Data  verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3	TINIT-LRLFNC66B2F205Z	NON PRESENTE

www.Albopretorionline.it 01/04/19